



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO

Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune@ripesanginesio.sinp.net

www.ripesanginesio.sinp.net



Prot.n. 3995

Ripe San Ginesio, li 21/09/2018.

ORDINANZA n. 35/2018

OGGETTO: Divieto, durante le manifestazioni aperte al pubblico che si svolgeranno nell'anno 2018, di vendita e introduzione di qualsiasi bevanda in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine nelle aree interessate dalle manifestazioni aperte al pubblico ad eccezione delle bottiglie di vetro di vino cotto da asporto vendute dalla Pro-loco di Ripe San Ginesio ed eventuali produttori agricoli presenti alla manifestazione denominata i Fumi Cotti.

IL SINDACO

- **Premesso** che durante l'anno si svolgeranno, sul territorio comunale, varie manifestazioni di interesse pubblico organizzate sia da associazioni che da titolari di esercizi commerciali;
- **Viste** le disposizioni di "safety" impartite dalle varie circolari e in particolare quelle della Circolare del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018.
- **Vista** la comunicazione inviata dalla Prefettura di Macerata in data 08.06.2017 e acquisita da questo Ente in data 10.06.2017, riguardo alle misure strutturali da adottare a salvaguardia dell'incolumità durante lo svolgimento di manifestazioni di cui sopra;
- **Preso atto** che gli eventi richiameranno un alto numero di persone che potrebbero far registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;
- **Ritenuto** per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;
- **Considerato** che la richiamata Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017, parla di "valutazione" circa i provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in contenitori di vetro al fine di tutelare la pubblica incolumità e che, tale valutazione implica anche misure diversificate al fine di contemperare gli interessi economici e di promozione sottesi alla manifestazione alle esigenze di sicurezza della pubblica incolumità;
- **Valutato** che tra le varie manifestazioni la natura della manifestazione denominata "I fumi cotti" rivolta alla valorizzazione di Ripe San Ginesio e la promozione del vino cotto, nonché la circostanza che seppure in quantità numerica non importante, solitamente durante la manifestazione, la Pro-Loco di Ripe San Ginesio venda a turisti

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



ed avventori bottiglie e fiaschi di vino cotto al di là del consumo nel contesto dell'area dei festeggiamenti, per consentire loro di portare a casa il prodotto;

- **Ritenuto** che, con dovuti accorgimenti e prescrizioni di imballo, volti ad evitare la rottura delle bottiglie, è possibile conciliare le predette esigenze di sicurezza ad una pur limitata vendita del prodotto, salvaguardando così le finalità stesse della manifestazione tutta incentrata sul prodotto del vino cotto;
- **Considerato** che il numero di bottiglie vendute ad avventori al di fuori del consumo in loco negli anni passati è limitato a circa di 20/30 contenitori (bottiglie e/o fiaschi) e che tale numero appare modesto se confrontato all'estensione dell'area festa pari a 1.500 mq circa, tale da ridimensionare la potenziale pericolosità ed i conseguenti provvedimenti ostativi alla vendita da parte della sola Pro Loco di Ripe San Ginesio ed eventuali aziende agricole che potrebbero partecipare;
- **Visto** l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

**Nei giorni e gli orari per cui sono autorizzate
le manifestazioni in oggetto**

- Il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.) presenti su tutto il territorio comunale di Ripe San Ginesio.

- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.

-Il divieto di introdurre nell'aree interessate dalle manifestazioni qualsiasi bevanda in bicchieri, bottiglie di vetro e lattine;

- Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA



AUTORIZZA

Esclusivamente per la manifestazione denominata i Fumi Cotti, la Pro-Loco di Ripe San Ginesio ed eventuali aziende agricole presenti, alla vendita di bottiglie di vino cotto non destinate al consumo in loco, solo a patto che le stesse siano inballate con buste di pluriball o simili e inserite in contenitori di cartone atte ad impedire la rottura del vetro e comunque la caduta a terra dei vetri rotti;

**LA PRESENTE ORDINANZA ABROGA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA
DISPOSIZIONE EMESSA IN CONTRASTO CON LA PRESENTE**

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno;
- trasmessa alla locale Polizia Locale;
- notificata alle **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, autorizzate anche in forma temporanea, e alle attività di commercio di prodotti alimentari presenti sul territorio comunale.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Paolo Tondori
